



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00100-0110099020100-01100095965220000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/11/2008

=====

ADDI' 28/11/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONIINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFOTELLI	Anno Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	FARATTI	Filiberico	"
DI STEFANO	Matteo	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CRISIS

ASSENTI: COFFOTELLI - DE ANGELIS - FICHERA - MANCINI - MICHELANGELO

DELIBERAZIONE N. 87

Oggetto:

Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Lazio, ISVEA o Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone.



877 28 NOV. 2008 m

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Lazio, ISMEA e Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura:

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO che con D.P.C.M. 19 maggio 2005 è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di nove comuni ricadenti nelle province di Roma e Frosinone, prorogato sino al 30 aprile 2008, con DD. P.C.M. del 6 aprile 2006 e 24 aprile 2007;

VISTO che con O.P.C.M. 10 giugno 2005, n. 3441, sono stati disposti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio interessato ed è stato, altresì, nominato il Presidente della Regione Lazio quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, con facoltà di avvalersi di un soggetto attuatore;

VISTO che con successiva O.P.C.M. 14 luglio 2005, n. 3447, sono state dettate disposizioni integrative della precedente ordinanza, individuando le necessarie risorse organizzative;

CONSIDERATO che l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3441/05 assegna al Commissario delegato il compito di provvedere, tra l'altro, "alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave inquinamento ambientale, nonché alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale" e "alla predisposizione e approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati dal bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio";

CONSIDERATO che l'art. 11 quaterdecies, comma 15, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto l'inserimento dell'area della valle del fiume Sacco nei siti di bonifica di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/98, senza peraltro modificare le competenze del Commissario delegato già assegnate con le predette ordinanze;

CONSIDERATO che con l'art. 16, comma 1, dell'O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552, è stato previsto che "[...] all'art. 1 dell'OPCM 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: "4. Il Commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza,

877 28 NOV. 2008 *mm*

caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe”;

CONSIDERATO che con provvedimento del 29 luglio 2005, n. 38, approvato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali pro tempore, l'Ufficio Commissariale ha adottato il primo modulo del “Piano degli interventi nell'area della Valle del Sacco per la sicurezza e la riqualificazione dei prodotti zootecnici” di cui all'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3441 del 10 giugno 2005, come integrata dall'art. 1 dell'O.P.C.M. 14 luglio 2005, n. 3447;

CONSIDERATO che allo stato attuale, i procedimenti di attuazione del predetto primo modulo degli interventi sono sostanzialmente completati con la liquidazione dei relativi indennizzi e contributi in favore dei titolari di attività commerciali, produttive e agricole del comparto agro-zootecnico che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale;

VISTO che con provvedimento n. 58 del 6 marzo 2007, l'Ufficio Commissariale, al fine di dare continuità agli interventi realizzati in attuazione delle previsioni contenute nel primo modulo del piano degli interventi, ha disposto la realizzazione in via sperimentale della coltivazione di pioppo in “Short Rotation Forestry” (srf) su una superficie di 40 ettari individuati dal medesimo Ufficio nell'area della Valle del Sacco;

VISTO che con provvedimento n. 79 del 7 marzo 2007, l'Ufficio commissariale ha definito il quadro degli indennizzi da erogare secondo le previsioni di cui all'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3447/05 in favore dei titolari di attività commerciali, produttive ed agricole del comparto agro-zootecnico che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale interessati dal programma sperimentale per la realizzazione di coltivazioni di pioppo, prevedendo altresì la realizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di pozzi per garantire le risorse idriche necessarie alle coltivazioni di pioppo nonché il rimborso dei costi di trasporto dal luogo di produzione del cippato all'impianto di trasformazione bioenergetica, laddove non risultino impianti ubicati entro 30 Km dal luogo di produzione;

CONSIDERATO che l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”, nel definire le nozioni di distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità, ha attribuito alle regioni il compito di provvedere all'individuazione dei predetti distretti rurali e agroalimentari;



877 28 NOV. 2008 *Dr*

CONSIDERATO che con la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 1, recante "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità", la Regione Lazio al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, ha emanato le norme che disciplinano l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

CONSIDERATO che con la Delibera della Giunta Regionale n. 535 del 4 agosto 2006, è stato adottato il regolamento regionale recante N 5/06 "Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità";


CONSIDERATO che con la Delibera della Giunta Regionale n. 805 del 7 novembre 2006, la Regione Lazio ha identificato il Distretto Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", e, in particolare, l'art. 31, che al fine di sostenere e riqualificare l'agricoltura nell'area della Valle del Sacco colpita dall'emergenza ambientale, ha istituito il "Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco", rimettendo alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, il compito di stabilire i criteri e le modalità di gestione del Fondo;

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 861 del 18 dicembre 2006, come integrata dalla successiva Deliberazione n. 1016 del 14 dicembre 2007, la Giunta Regionale della Regione Lazio ha stabilito i criteri e le modalità di gestione del Fondo di cui sopra e ha altresì disposto, per l'anno 2006, l'utilizzazione da parte dell'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone delle risorse di cui all'art. 31 della Legge regionale n. 4/2006, pari a 3 milioni di euro, da impegnare con successiva determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale;

CONSIDERATO che con la Determinazione n.C3324 del 27 dicembre 2006, il Dipartimento Economico ed Occupazionale, in attuazione delle previsioni contenute nella citata Delibera n. 861/2006, ha trasferito le risorse di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 4/2006, nella contabilità speciale n. 2996, istituita presso la Banca d'Italia, Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Soggetto Attuatore art. 3 O.P.C.M. n. 3447/05 per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone per complessivi € 3.000.000,00;

CONSIDERATO che con la Determinazione n.C2849 del 31 ottobre 2007, il Dipartimento Economico e Occupazionale ha approvato il nuovo piano di riparto delle risorse, relative agli anni 2006 e 2007, di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 4/2006 e ha altresì trasferito dette risorse, pari a euro 1.750.000,00, per l'anno 2007 e disponibili nel capitolo di bilancio regionale B18507



877 28 NOV. 2008 *As*

denominato "Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco", nella contabilità speciale n. 2996, istituita presso la Banca d'Italia, Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Soggetto Attuatore art. 3 O.P.C.M. n. 3447/05 per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone.

CONSIDERATO che con la Determinazione 3267 del 31/12/2007 sono state impegnate e trasferite risorse per ulteriori € 750.000,00 nella contabilità speciale n. 2996, istituita presso la Banca d'Italia, Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Soggetto Attuatore art. 3 O.P.C.M. n. 3447/05 per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone;

CONSIDERATO che ISMEA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ha accorpato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita e regolata con l'articolo 9 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che ISMEA è ente pubblico economico istituito e regolato con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200;

CONSIDERATO che ISMEA ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. d) D.P.R. n. 200/2001 costituisce ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari";

CONSIDERATO che ISMEA ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 200/2001, svolge altresì "operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'art. 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590. tra cui la prestazione di garanzia fideiussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario";

CONSIDERATO che ISMEA ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.R. n. 200/2001 può svolgere compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati dei programmi di intervento comunitario, nazionali e regionali;

CONSIDERATO che ISMEA, ai sensi del D.P.R. n. 200/2001, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);



877 28 NOV. 2008 Bz

CONSIDERATO che ai sensi dei D.D.M. Politiche Agricole – Economia del 28 dicembre 2006 e del 28 ottobre 2007 è stata data definitiva attuazione a quanto disposto dell'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, in merito al trasferimento delle funzioni relative al Titolo I, Capo III, del Decreto Legislativo n.185/2000, e che le relative risorse finanziarie, pari ad Euro 50.000.000,00, sono gestite su un apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato all'ISMEA;

CONSIDERATO che le modalità di gestione della misura agevolativa del subentro in agricoltura sono regolate da una apposita convenzione, datata 21 dicembre 2007, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ISMEA;

CONSIDERATO che ai sensi della predetta convenzione, ISMEA può esercitare i compiti e le funzioni previste nel Titolo I, Capo III, del Decreto Legislativo n.185/2000 avvalendosi delle proprie società controllate;

CONSIDERATO che la S.G.F.A. S.r.l. è società di capitali costituita dall'ISMEA con atto unilaterale del 23 settembre 2003 redatto a cura del notaio dott. Giulio Majò di Roma (Rep. n. 22.676 Racc. n. 5.096) per lo svolgimento di attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di strumenti finanziari e assicurativi in favore delle imprese che operano nel settore agricolo, agroindustriale e agroalimentare;

VISTO che in data 20 ottobre 2005, con atto repertorio n.65401, raccolta 18939, redatto dal notaio Giuseppe Celeste in Latina, l'Ismea ha costituito la società ISMEA – INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO – Società a responsabilità limitata – società unipersonale, avente per oggetto sociale "Lo svolgimento dei compiti demandati all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare _ISMEA – dall'art.1 del D. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 22 giugno 2004 n. 182, compiti finalizzati a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari in conformità alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001".

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007-2013 costituisce il quadro della politica regionale di sviluppo rurale per il periodo di riferimento, punta fortemente sulla dimensione multifunzionale delle aziende agricole come elemento essenziale per lo sviluppo del settore primario e, in particolare, prevede uno specifico pacchetto di misure destinato a sostenere le aziende e le filiere che vorranno investire per la produzione energetica a partire da biomassa di origine agricola o forestale;

CONSIDERATO che il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, rappresenta la risposta, sul piano internazionale, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta;



877 28 NOV. 2008 RZ

CONSIDERATO che, con l'entrata in vigore, in data 16 febbraio 2005, del predetto Protocollo di Kyoto, è necessario intraprendere le attività necessarie ad attuare l'impegno assunto dall'Unione Europea e, in particolare, dall'Italia, di riduzione delle immissioni annue di gas serra nel periodo 2008-2012;

CONSIDERATO che al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle immissioni di gas serra risulta indispensabile avviare iniziative per migliorare i processi produttivi e industriali nonché aumentare la quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il settore agricolo può contribuire in modo sostanziale alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili che rappresenta un elemento strategico della politica energetica regionale;

CONSIDERATO che la multifunzionalità e la diversificazione del settore agricolo, specificatamente nell'innovativo comparto delle agroenergie, rappresenta un'opportunità di sviluppo per il settore agricolo regionale;

CONSIDERATO che è necessario attuare una strategia coerente sul territorio della Regione Lazio in materia di sviluppo agricolo ed energie rinnovabili favorendo una maggiore interazione tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, produttori, trasformatori, utilizzatori;

CONSIDERATO che il ruolo dell'intervento pubblico è funzionale alla creazione di un circuito efficace per la produzione e per l'impiego dei biocombustibili, atteso che tale intervento è teso ad assicurare la regolarità e la qualità della fornitura di materia prima, garantendo l'equità della retribuzione degli operatori agricoli coinvolti, la certezza della collocazione dei prodotti finali nonché l'equa ripartizione di utili e costi tra tutti i fattori della produzione;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'identificazione di strumenti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati al fine di garantire la creazione di condizioni sufficienti a incentivare la partecipazione di tutti gli operatori necessari alla produzione, logistica, trasformazione e utilizzazione dei biocombustibili;

CONSIDERATO che il sostegno dello sviluppo della filiera agroenergetica e il rilancio della zootecnica locale rientrano tra le priorità di intervento del "Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco" secondo quanto emerso nel corso della riunione del Tavolo di Partenariato tenutasi in data 24 luglio 2006 presso la sede della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il "Comitato di indirizzo per la filiera agroenergetica", riunito in data 28 luglio 2006 presso la sede della Regione Lazio, ha delineato i criteri di indirizzo per la elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della filiera agroenergetica nella Valle del Sacco e per l'eventuale identificazione di un distretto rurale in tale area sul territorio dei Comuni di Anagni,



877 28 NOV. 2008 *AB*

Arnara, Artena, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collesferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Gavignano, Genazzano, Morolo, Paliano, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola, Supino, Valmontone, poi identificato con DGR 805/2007 come Distretto della Valle dei Latini;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha realizzato, tramite ARSIAL, uno studio di fattibilità che ha verificato le condizioni di compatibilità della filiera agroenergetica nell'ambito del distretto Valle dei Latini con le filiere agricole tradizionali già presenti sul territorio;

CONSIDERATO che l'Ufficio Commissariale, in linea con le scelte della Regione Lazio – Assessorato all'Agricoltura, sta predisponendo il secondo modulo del piano degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco di cui all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3441/2005;

RITENUTO che, al fine di coordinare e rendere sinergici le azioni, gli impegni e le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse comune, si ritiene utile e necessario attivare un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i. tra Regione Lazio, Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco e l'ISMEA;

PRESO ATTO che con Delibera n. 8 del 27 marzo 2008, il CdA di ISMEA ha approvato lo schema del presente accordo di programma, dando mandato al Presidente di sottoscriverla;

RITENUTO di approvare lo schema di "Accordo di Programma tra la Regione Lazio, l'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco" ed ISMEA, allegato alla presente Deliberazione e parte integrante di essa;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

All'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di "Accordo di Programma tra la Regione Lazio, l'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco" ed ISMEA, allegato alla presente Deliberazione e parte integrante di essa.

L'accordo di programma sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o suo delegato

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 3 DIC. 2008





SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

La Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, 000147 – C.F. 00422420588 nella persona del Presidente.....

e


l'Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone, rappresentato da Soggetto attuatore nominato con provvedimento n..... del e successive proroghe, C.F. 97387280585

e

l'ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con sede legale in via Cornelio Celso, n. 6, 00161, Roma, P.IVA 01942351006, C.F. 08037790584, in persona del Presidente *pro tempore*.....



PREMESSO CHE



- con D.P.C.M. 19 maggio 2005 è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di nove comuni ricadenti nelle province di Roma e Frosinone, prorogato sino al 30 aprile 2008, con DD. P.C.M. del 6 aprile 2006 e 24 aprile 2007;
- con O.P.C.M. 10 giugno 2005, n. 3441, sono stati disposti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio interessato ed è stato, altresì, nominato il Presidente della Regione Lazio quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, con facoltà di avvalersi di un soggetto attuatore;
- con successiva O.P.C.M. 14 luglio 2005, n. 3447, sono state dettate disposizioni integrative della precedente ordinanza, individuando le necessarie risorse organizzative;
- l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3441/05 assegna al Commissario delegato il compito di provvedere, tra l'altro, *“alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave inquinamento ambientale, nonché alla programmazione ed*




alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale” e “alla predisposizione e approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati dal bacino del fiume Sacco, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”;


- l’art. 11 *quaterdecies*, comma 15, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto l’inserimento dell’area della Valle del fiume Sacco nei siti di bonifica di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/98, senza peraltro modificare le competenze del Commissario delegato già assegnate con le predette ordinanze;
- con l’art. 16, comma 1, dell’ O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552, è stato previsto che “[...] all’art. 1 dell’OPCM 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: “4. Il Commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l’approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe”;
- con provvedimento del 29 luglio 2005, n. 38, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali *pro tempore*, l’Ufficio commissariale ha adottato il Primo Modulo del “*Piano degli interventi nell’area della Valle del Sacco per la sicurezza e la riqualificazione dei prodotti zootecnici*” di cui all’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3441 del 10 giugno 2005, come integrata dall’art. 1 dell’O.P.C.M. 14 luglio 2005, n. 3447;
- allo stato attuale, i procedimenti di attuazione del predetto Primo Modulo degli Interventi sono sostanzialmente completati con la liquidazione dei relativi indennizzi e contributi in favore dei titolari di attività commerciali, produttive e agricole del comparto agro-zootecnico che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale;

- 
- 
- con provvedimento n. 58 del 6 marzo 2007, l'Ufficio commissariale, al fine di dare continuità agli interventi realizzati in attuazione delle previsioni contenute nel Primo Modulo del Piano degli Interventi, ha disposto la realizzazione in via sperimentale della coltivazione di pioppo "*Short Rotation Forestry*" in una superficie di 40 ettari individuati dal medesimo Ufficio nell'area della Valle del Sacco;
 - con provvedimento n. 79 del 7 marzo 2007, l'Ufficio commissariale ha definito il quadro degli indennizzi da erogare secondo le previsioni di cui all'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3447/05 in favore dei titolari di attività commerciali, produttive ed agricole del comparto agro-zootecnico che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale interessati dal programma sperimentale per la realizzazione di coltivazioni di pioppo, prevedendo altresì la realizzazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di pozzi per garantire le risorse idriche necessarie alle coltivazioni di pioppo nonché il rimborso dei costi di trasporto dal luogo di produzione del cippato all'impianto di trasformazione bioenergetica, laddove non risultino impianti ubicati entro 30 Km dal luogo di produzione;
 - l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", nel definire le nozioni di distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità, ha attribuito alle regioni il compito di provvedere all'individuazione dei predetti distretti rurali e agroalimentari;
 - con la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1, recante "*Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità*", la Regione Lazio al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, ha emanato le norme che disciplinano l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - con la delibera della Giunta regionale n. 535 del 4 agosto 2006, è stato adottato il regolamento regionale recante "*Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità*";

- 
- 
- con la delibera della Giunta Regionale n. 805 del 7 novembre 2006, la Regione Lazio ha identificato il Distretto Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini;
 - la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006*”, e, in particolare, l’art. 31, al fine di sostenere e riqualificare l’agricoltura nell’area della Valle del Sacco colpita dall’emergenza ambientale, ha istituito il “*Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco*”, rimettendo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di stabilire i criteri e le modalità di gestione del Fondo;
 - con la deliberazione n. 861 del 18 dicembre 2006, come integrata dalla successiva deliberazione n. 1016 del 14 dicembre 2007, la Giunta Regionale della Regione Lazio ha stabilito i criteri e le modalità di gestione del Fondo di cui sopra e ha altresì disposto, per l’anno 2006, l’utilizzazione da parte dell’Ufficio commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone delle risorse di cui all’art. 31 della legge regionale n. 4/2006, pari a 3 milioni di euro, da impegnare con successiva determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale;
 - con la determinazione n.C3324 del 27 dicembre 2006, il Dipartimento Economico ed Occupazionale, in attuazione delle previsioni contenute nella citata delibera n. 861/2006, ha trasferito le risorse di cui all’art. 31 della legge regionale n. 4/2006, nella contabilità speciale n. 2996, istituita presso la Banca d’Italia, Sezione Tesoreria provinciale dello Stato, intestata al Soggetto attuatore art. 3 O.P.C.M. n. 3447/05 per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone;
 - con la determinazione n.C2849 del 31 ottobre 2007, il Dipartimento Economico e Occupazionale ha approvato il nuovo piano di riparto delle risorse, relative agli anni 2006 e 2007, di cui all’art. 31 della legge regionale n. 4/2006 e ha altresì trasferito dette risorse, pari a euro 1.750.000,00, per l’anno 2007 e disponibili nel capitolo di bilancio regionale B18507 denominato “*Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco*”, nella contabilità speciale n. 2996, istituita presso la Banca d’Italia, Sezione Tesoreria provinciale dello Stato, intestata al Soggetto attuatore art. 3 O.P.C.M. n. 3447/05



per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone;

- ISMEA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ha accorpato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita e regolata con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L'ISMEA è ente pubblico economico istituito e regolato con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200;
 - ISMEA ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. d) d.p.r. n. 200/2001 "costituisce ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari";
 - ISMEA ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c) d.p.r. n. 200/2001, svolge altresì "operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'art. 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, tra cui la prestazione di garanzia fideiussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario";
 - ISMEA ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.p.r. n. 200/2001 può svolgere compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati dei programmi di intervento comunitario, nazionali e regionali;
 - ISMEA, ai sensi del D.P.R. n. 200/2001, fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
 - ai sensi dei D.M. Politiche Agricole - Economia del 28 dicembre 2006 e del 28 ottobre 2007 è stata data definitiva attuazione a quanto disposto dell'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, in merito al trasferimento
- 

delle funzioni relative al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n.185/2000, e che le relative risorse finanziarie, pari ad Euro 50.000.000,00, sono gestite su un apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato all'ISMEA;

- le modalità di gestione della misura agevolativa del subentro in agricoltura sono regolate da una apposita convenzione, datata 21 dicembre 2007, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ismea;
- ai sensi della predetta convenzione, Ismea può esercitare i compiti e le funzioni previste nel Titolo I, Capo III. del decreto legislativo n.185/2000 avvalendosi delle proprie società controllate;
- la S.G.F.A. S.r.l. è società di capitali costituita dall'I.S.M.E.A. con atto unilaterale del 23 settembre 2003 redatto a cura del notaio dott. Giulio Majo di Roma (Rep. n. 22.676 Racc. n. 5.096) per lo svolgimento di attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di strumenti finanziari e assicurativi in favore delle imprese che operano nel settore agricolo, agroindustriale e agroalimentare;
- in data 20 ottobre 2005, con atto repertorio n.65401, raccolta 18939, redatto dal notaio Giuseppe Celeste in Latina, l'Ismea ha costituito la società ISMEA – INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO – Società a responsabilità limitata – società unipersonale, avente per oggetto sociale “Lo svolgimento dei compiti demandati all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare _ISMEA – dall’art.1 del D. del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 giugno 2004 n. 182, compiti finalizzati a facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari in conformità alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001”.

CONSIDERATO CHE


- il Piano di Sviluppo Regionale 2007-2013, che costituisce il quadro della politica regionale di sviluppo rurale per il periodo di riferimento e che, allo stato attuale, è in fase di elaborazione da parte della Regione Lazio, punta fortemente sulla dimensione multifunzionale delle aziende agricole come elemento essenziale per lo sviluppo del settore primario e, in particolare, prevedrà uno specifico pacchetto di misure destinato a sostenere le aziende e le filiere che

vorranno investire per la produzione energetica a partire da biomassa di origine agricola;


- il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, rappresenta la risposta, sul piano internazionale, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta;
- con l'entrata in vigore, in data 16 febbraio 2005, del predetto Protocollo di Kyoto, è necessario intraprendere le attività necessarie ad attuare l'impegno assunto dall'Unione Europea e, in particolare, dall'Italia, di riduzione delle immissioni annue di gas serra nel periodo 2008-2012, in misura pari, rispettivamente, all'8% rispetto ai valori del 1990 e al 6,5%;
- al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle immissioni di gas serra risulta indispensabile avviare iniziative per migliorare i processi produttivi e industriali nonché aumentare la quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il settore agricolo può contribuire in modo sostanziale alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili che rappresenta un elemento strategico della politica energetica regionale;
- la multifunzionalità e la diversificazione del settore agricolo, specificamente nell'innovativo comparto delle agroenergie, rappresenta un'opportunità di sviluppo per il settore agricolo regionale;
- è necessario attuare una strategia coerente sul territorio della Regione Lazio in materia di sviluppo agricolo ed energie rinnovabili favorendo una maggiore interazione tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, produttori, trasformatori, utilizzatori;
- il ruolo dell'intervento pubblico è funzionale alla creazione di un circuito efficace per la produzione e per l'impiego dei biocombustibili, atteso che tale intervento è teso ad assicurare la regolarità e la qualità della fornitura di materia prima, garantendo l'equità della retribuzione degli operatori agricoli coinvolti, la certezza e la collocazione dei prodotti finali nonché l'equa ripartizione di utili e costi tra tutti i fattori della produzione;
- è necessario procedere all'identificazione di strumenti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati al fine di garantire la creazione di condizioni

sufficienti a incentivare la partecipazione di tutti gli operatori necessari alla produzione, trasformazione e utilizzazione dei biocombustibili;

- tali strumenti di collaborazione dovranno consentire, in particolare, la stipula di specifici accordi (tipo consorzi di scopo, contratti di filiera, accordi di programma o altra forma) che possano garantire lo sviluppo di circuiti locali, efficienti ed efficaci per la produzione e l'impiego dei biocombustibili, assicurando tanto la regolarità degli approvvigionamenti, quanto l'equa retribuzione di tutti i fattori della produzione nonché il collocamento del prodotto finale;
- il sostegno dello sviluppo della filiera agroenergetica e del rilancio della zootecnica locale rientra tra le priorità di intervento del "*Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco*" secondo quanto emerso nel corso della riunione tenutasi in data 24 luglio 2006 presso la sede della Regione Lazio;
- il "*Comitato di indirizzo per la filiera agroenergetica*", riunito in data 28 luglio 2006 presso la sede della Regione Lazio, ha delineato i criteri di indirizzo per la elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della filiera agroenergetica nella Valle del Sacco e per l'eventuale identificazione di un distretto rurale in tale area sul territorio dei Comuni di Anagni, Arnara, Artena, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colleferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Gavignano, Genazzano, Morolo, Paliano, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola, Supino, Valmontone;
- lo "*Studio propedeutico all'identificazione del Distretto Rurale della Valle dei Latini*" realizzato dalle strutture regionali identifica un distretto rurale ed agro energetico sul territorio dei Comuni di Anagni, Arnara, Artena, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colleferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Gavignano, Genazzano, Morolo, Paliano, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola, Supino, Valmontone;
- la Regione Lazio sta perfezionando, tramite ARSIAL, uno studio di fattibilità per verificare le condizioni di compatibilità della filiera agroenergetica nell'ambito del distretto con le filiere agricole tradizionali già presenti sul territorio;

- 
- l'Ufficio Commissariale, in linea con le scelte della Regione Lazio – Assessorato all'agricoltura, sta predisponendo il Secondo Modulo del Piano degli Interventi necessari per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco di cui all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3441/2005;
 - gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e gli impegni da assumere sono condivisi dalle Parti indicate in epigrafe

RITENUTO CHE

- 
- un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e s.m.i. tra Regione Lazio, Ufficio Commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco e l'ISMEA si configura lo strumento più idoneo per disciplinare le azioni, gli impegni e le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse comune
 - con Delibera della Giunta Regionale deln....., la Regione Lazio ha autorizzato la sottoscrizione del presente accordo;
 - con disposizione N del l'Ufficio Commissariale ha autorizzato la sottoscrizione del presente accordo
 - con delibera n. 8 del 27 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione ISMEA ha approvato lo schema del presente accordo di programma, dando mandato al Presidente di sottoscriverla;
 - Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2

Oggetto

Con il presente Accordo, le Parti s'impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione proficua e sistematica nell'intento di promuovere la filiera legno-energia e, in particolare, di produrre, utilizzare e commercializzare, nell'area del Distretto Agroenergetico della Valle dei Latini, cippato ottenuto da coltivazioni dedicate, raccolta degli scarti di lavorazione di altre colture arboree e gestione del patrimonio forestale.

Articolo 3

Organi di attuazione dell'Accordo

L'attuazione dell'Accordo sarà assicurata da un Comitato Tecnico di Indirizzo. Il Comitato, costituito in maniera paritetica da rappresentanti dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, dell'Ufficio Commissariale e di ISMEA ha il compito di predisporre programmi attuativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo.

Articolo 4


Realizzazione del primo distretto agroenergetico nella "Valle dei Latini": sviluppo della filiera legno-energia.

1. Le parti si impegnano a sostenere il conseguimento degli obiettivi regionali di produzione di energia da fonti rinnovabili, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e sociale dell'area del Distretto, che trova nella filiera legno-energia una valida opportunità, e garantendo la non promiscuità tra produzioni agricole realizzate sui terreni interdetti all'uso agricolo e la filiera agroalimentare.
2. Al fine di garantire l'opportuno supporto agli operatori del settore agricolo in termini di accesso al credito, sviluppo di un sistema di logistica adeguato, creazione di associazioni di produttori, consorzi e cooperative attivi sul tema della produzione di energia rinnovabile da fonti agricole, miglioramento e razionalizzazione dell'attuale assetto fondiario, le parti concordano sulla necessità di creare un pacchetto di strumenti *ad hoc* per gli operatori del Distretto.
3. Tale pacchetto, che le parti si impegnano a definire nel dettaglio, incluse le relative procedure di gestione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, dovrà essere reso operativo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
4. Il pacchetto sarà gestito da ISMEA in accordo con le altre parti firmatarie e tramite il coordinamento realizzabile attraverso il Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'art. 2.
5. Il pacchetto degli strumenti sarà reso accessibile agli operatori agricoli singoli o preferibilmente in forma associata che vorranno investire nello sviluppo e nell'implementazione della filiera agroenergetica di produzione, raccolta,

stoccaggio e trasformazione della biomassa legnosa. Il pacchetto potrà essere attivato per singole misure piuttosto che attraverso combinazioni di diverse misure.

6. Le misure previste sono le seguenti:

- **Ristrutturazione fondiaria:** acquisto a cancello aperto di strutture fondiarie agricole e contestuale rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di giovani imprenditori agricoli professionali, di cooperative agricole o di società agricole (di persone o di capitali) attraverso la forma contrattuale del *leasing* immobiliare. Le istruttorie per tale strumento saranno realizzate, in collaborazione con la Regione, da ISMEA, anche attraverso sua società di capitali dedicata, che potrà altresì fornire alle aziende ulteriore assistenza tecnica per lo sviluppo strutturale dell'impresa agricola.
- **Rilascio di garanzie:** supporto per il miglioramento della gestione finanziaria delle aziende agricole attraverso il rilascio di garanzie dirette (fidejussioni, cogaranzie, controgaranzie) e/o di garanzie sussidiarie. Tale strumento sarà gestito da ISMEA attraverso SGFA. – Società gestione fondi per l'agroalimentare, al 100% di proprietà dell'Istituto.
- **Misure per il subentro in agricoltura:** erogazione di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati a copertura delle spese sostenute per investimenti agricoli nelle aziende agricole per la produzione, raccolta, stoccaggio, trasformazione della produzione agricola a finalità energetiche rientrante nella filiera legno-energia e per le prestazioni di assistenza tecnica, oltre al riconoscimento di un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento. La misura, che sarà gestita da ISMEA, anche attraverso propria società di capitali dedicata, in accordo con la Regione, è destinata ai giovani imprenditori agricoli intenzionati a subentrare a un parente (entro il terzo grado) nella conduzione dell'azienda e che presentano un progetto di sviluppo e consolidamento di iniziative nella produzione, raccolta, stoccaggio, trasformazione della produzione agricola a finalità energetiche rientrante nella filiera legno-energia.
- **Fondo per l'intervento nel capitale di rischio:** attivazione e promozione del Fondo a favore degli operatori agricoli, singoli o preferibilmente in forma




associata, intenzionati ad investire nella filiera agro energetica legno-energia e realizzazione sia di interventi diretti (partecipazioni, in forma di sottoscrizione minoritaria nel capitale sociale in aumento di capitale) che indiretti (acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di fondi di capitale di rischio che investono nelle imprese agricole ed agro energetiche). Il Fondo viene gestito da ISMEA, attraverso propria società di capitali dedicata.

Articolo 5

Ruolo ed impegno delle parti

1. Le parti si impegnano ad assolvere per la realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, i seguenti ruoli e funzioni:



- **ISMEA:** gestione degli strumenti previsti dal pacchetto di cui all'art.3, concertazione con le altre parti firmatarie per la definizione ed il continuo affinamento delle procedure di gestione, nonché per l'identificazione degli imprenditori verso cui promuovere il pacchetto di strumenti e la promozione sia del presente Accordo che delle attività in questo previste.

- **Regione:** supporto nell'identificazione dei possibili beneficiari, nella definizione delle procedure di gestione, nella promozione dell'Accordo e dei conseguenti strumenti messi a disposizione degli operatori agricoli, nonché l'inserimento del presente Accordo quale parte integrante delle politiche di sviluppo locale per l'area del Distretto.

- **Ufficio Commissariale:** supporto nell'identificazione dei possibili beneficiari, nella definizione delle procedure di gestione, promozione dell'Accordo e dei conseguenti strumenti messi a disposizione degli operatori agricoli, nonché condivisione di tutti gli elementi conoscitivi disponibili rispetto alla problematica ambientale ed alle coltivazioni in *short rotation forestry* già realizzate nell'area.

2. Le parti si impegnano a condividere tutta l'informazione utile in loro possesso al fine della realizzazione del presente Accordo e prevedono che per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del medesimo si possano organizzare riunioni periodiche del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'art. 2 con cadenza almeno bimestrale.



Articolo 6

Durata

Il presente Accordo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. I contenuti possono essere periodicamente aggiornati alla luce dei risultati che emergeranno ed in particolar modo rispetto alla possibilità di estenderne i contenuti operativi rispetto ad altri costituenti distretti agro energetici.

Articolo 7

Prospettive di sviluppo dell'Accordo

Le parti si impegnano a dare la massima informazione in merito al presente Accordo, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, alle diverse Amministrazioni e alle Organizzazioni Consorziato, nonché a tutti gli operatori agricoli potenzialmente interessati.



Per la **REGIONE**
Il Presidente

Per l'**UFFICIO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL
BACINO DEL FIUME SACCO TRA LE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE**
Il Soggetto Attuatore

Per **ISMEA, istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare**
Il Presidente pro tempore

